

**PROTOCOLLO CAUSE CIVILI PRESSO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO**

ART. 1

Nel formare l'iscrizione a ruolo i difensori avranno particolare cura di indicare l'esatto codice identificativo dell'oggetto della causa. Nel caso di proposizione di più domande connesse, accessorie, subordinate, l' identificativo della causa dovrà corrispondere a quello della domanda principale.

E' fatto onere ai difensori delle parti di dare tempestiva e pronta comunicazione alla Cancelleria di ogni modificazione in corso di causa dell'indirizzo del proprio studio, del numero di telefono, di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.

A sua volta la Cancelleria avrà onere di annotare queste variazioni nel frontespizio dei fascicoli di parte finché risulteranno contenuti nel fascicolo di ufficio nonché nei dati della cancelleria telematica.

Qualora risulti una difformità fra l'indirizzo dell'avvocato contenuto negli atti di costituzione in giudizio e quella successivamente comunicata, sarà riportato nella intestazione della sentenza il nuovo domicilio risultato in corso di giudizio e a questo aggiornato indirizzo andrà fatta, salvo ulteriori variazioni sopravvenute rispetto alla data di deposito della sentenza, la notifica della sentenza medesima e della eventuale impugnazione, senza bisogno che il difensore notificante debba preventivamente far dare atto dall'Ufficiale Giudiziario della relazione di notifica negativa presso l'indirizzo originariamente indicato come studio dell'avvocato domiciliatario.

ART. 2

Salvo quanto previsto allorché diverrà effettivo ed obbligatorio il processo telematico, la Cancelleria potrà limitarsi a comunicare per esteso soltanto a mezzo fax o posta elettronica anche non certificata i decreti, le ordinanze, i dispositivi delle sentenze ed altri atti non soggetti ad impugnazione o reclamo o a compimento di attività difensive (riassunzione o altro) entro termini perentori.

Negli altri casi dovrà essere fatta, oltre a tale comunicazione via fax o e-mail, formale comunicazione o notifica anche a mezzo Ufficiale Giudiziario, nelle forme previste e consentite dalla legge, dei provvedimenti e del dispositivo delle sentenze.

ART. 3

Degli atti difensivi depositati in cancelleria o in udienza, così come delle conclusioni, l'avvocato deve inviare copia per posta elettronica all'indirizzo e-mail del Giudice o inserirli nel fascicolo della cancelleria telematica.

Per semplificare la consultazione da parte del Giudice e dell'avversario, è opportuno che il difensore riepiloghi nella memoria ex art. 183 6° comma nr. 2) c.p.c i mezzi di prova eventualmente già articolati e dedotti in precedenti atti difensivi o in udienza, anche se il mancato riepilogo in unico atto non potrà di per sé significare (salvo espressa dichiarazione) rinuncia ai mezzi di prova non riportati o diversamente articolati.

ART.4

E' doveroso che l'avvocato trascriva pienamente le conclusioni definitive (senza effettuare rinvii a quelle precisate in precedenti atti) oltre che a verbale (anche con separato foglio da formare parte integrante del verbale di udienza, siglato dal Giudice) in supporto informatico da inviare all'indirizzo e-mail del Giudice o da inserire nella Cancelleria telematica. Anche il verbale di udienza andrà di preferenza redatto in via telematica.

ART.5

Durante lo svolgimento della udienza, sia che si svolga nell'aula del Giudice o in altra Aula del Tribunale, di norma il Giudice farà restare in aula solo coloro che sono impegnati nella singola causa da trattare, specie quando vi siano motivi di opportunità, ordinato svolgimento, esigenze di riservatezza.

Peraltro, a sua discrezione, quando non sia espresso contrario avviso da parte anche di uno solo dei difensori che stanno per trattare la causa, il Giudice potrà consentire che rimangano contemporaneamente in aula gli avvocati e praticanti (escluse le parti) impegnati nelle altre cause dinanzi al medesimo magistrato.

ART.6

L'udienza sarà suddivisa in tre fasce orarie.

La prima, **dalle ore 8.45 alle ore 9.45**, sarà dedicata ad adempimenti brevi quali fissazione termini ex art. 183 c.p.c, fissazione udienza conclusioni, rinvii per trattative o deposito CTU o chiarimenti del CTU o per esame, declaratorie di interruzione, sospensione, estinzione giudizio o cancellazione dal ruolo, rinvii ex art. 181 e 309 c.p.c., giuramento CTU su quesiti già formulati dal Giudice o sui quali concordano le parti, precisazione conclusioni.

Nel caso in cui la controparte non sia costituita, i provvedimenti (compresa la dichiarazione di contumacia) non potranno essere disposti prima delle ore 10.00.

E' fatta salva la possibilità, in caso di concomitante impegno in questa fascia presso la sede distaccata di Orbetello, di posticipare oltre tale fascia gli stessi adempimenti facendolo presente al Giudice a mezzo delegato o via e-mail entro le ore 9.00 del giorno fissato per l'udienza.

In questo caso i fascicoli saranno chiamati al termine della udienza o, se presenti entrambe le parti, in un eventuale momento di disponibilità del Giudice rispetto agli adempimenti previsti nella seconda fascia.

Nella seconda fascia, **dalle ore 9.45 alle 10.30**, saranno trattate le cause in cui si deve discutere sull'ammissione dei mezzi di prova e sulla la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessione di altri procedimenti cautelari ed emettere le sentenze ex art. 181-sexies c.p.c.

La questione della concessione della provvisoria esecuzione potrà essere trattata in prima udienza solo se l'opposto si sia costituito nei 20 giorni antecedenti l'udienza. In caso contrario l'opponente potrà chiedere – ed il Giudice sarà tenuto a dare - un termine per interloquire e replicare sulla richiesta o rinviando l'udienza o riservandosi con termine per note alla parte interessata. Le parti interessate avranno cura di verificare che il fascicolo del procedimento monitorio, incluso quello di parte, sia inserito nel fascicolo di ufficio della opposizione.

Nella terza ed ultima fascia, **dalle ore 10.30 alle ore 13.00** (salvo il protrarsi dell'orario, comunque non oltre le 14.00, a causa del prolungarsi degli adempimenti precedenti) saranno trattate le altre questioni, compresi gli adempimenti istruttori ordinari e cautelari.

Nelle udienze collegiali la prima fascia sarà dalle **9.00 alle 9.30** per i divorzi congiunti, **dalle 9.30 alle 10.30** per le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, **dalle 10.30** a seguire per i reclami senza problemi di incompatibilità, controversie agrarie, vecchio rito societario e le altre materie collegiali, **dalle ore 12.00** i reclami con problemi di incompatibilità.

ART. 7

Il ruolo di udienza di ciascun Giudice Istruttore sarà affisso entro le ore 10 del giorno precedente fuori della stanza ove sarà tenuta l'udienza e ne dovrà essere consentita la lettura anche in via telematica con accesso riservato agli avvocati interessati.

All'interno della fascia potranno essere adottati due metodi di priorità.

Il primo (per chiamata o ordine di ruolo di udienza) prevede che la priorità sarà data dal numero progressivo assunto nel ruolo di ciascuna udienza. In questo modo gli avvocati tratteranno secondo il loro turno le cause. In caso di mancata presentazione, il Giudice passerà subito a trattare le cause successive e gli avvocati assenti dovranno attendere che, esauriti gli altri fascicoli della prima fascia, sia ripreso da capo l'ordine di chiamata in base al ruolo di udienza e via di seguito fino alla scadenza dell'orario della fascia. Gli avvocati che hanno terminato il loro turno, uscendo dalla stanza dovranno depennare la causa da loro trattata. Per favorire la visibilità a distanza di quale causa sia in un certo momento trattata, il relativo numero assunto dalla causa nell'ordine del ruolo di udienza potrà essere segnalato da apposito display esterno azionato dal Giudice.

Il secondo (mediante formazione di pila di fascicoli) prevede che la priorità sarà assunta dai fascicoli in base alla loro collocazione da parte degli avvocati interessati nell'ordine in cui formano il verbale. Se quando viene il loro turno gli avvocati interessati non saranno presenti, saranno svolti gli incombenti dei successivi fascicoli.

Almeno nella prima fase di attuazione del Protocollo, il primo sistema sarà quello adottato presso la sede di Grosseto, il secondo presso la sede distaccata di Orbetello.

Onde evitare discussioni e disguidi, avvocati e giudici sono pregati della massima puntualità.

ART.8

Salve le procedure e il rispetto dei termini di cui all'art. 195 3° comma c.p.c, il CTU deve depositare copia conforme della relazione (incluso allegati) in numero pari a ciascuna parte costituita ed a tale relazione dovrà essere anche allegata la richiesta di liquidazione compenso con indicazione dei criteri seguiti per la formulazione. Il Giudice potrà liquidare tale compenso solo decorsi 15 giorni dal deposito. In questo termine le parti potranno facoltativamente depositare in cancelleria, e comunicarle anche via fax al CTU, eventuali osservazioni e rilievi in merito alla richiesta di liquidazione compenso.

La mancanza di invio di osservazioni non potrà in alcun modo essere interpretata come acquiescenza, sicché le parti manterranno impregiudicato il diritto di eventuale reclamo in ordine alla liquidazione del compenso all'ausiliario.

In caso di riconvocazione del CTU a chiarimenti, nessun compenso integrativo o ulteriore sarà liquidato al CTU, salvo che non occorra effettuare nuovi accertamenti tecnici e di fatto non dipendenti da sua omissione o non compresi nel precedente quesito

ART.9

I difensori delle parti sono invitati a numerare progressivamente i documenti mano a mano che vengono depositati o prodotti in udienza.

ART.10

I difensori delle parti sono invitati a depositare entro la scadenza del termine per la conclusionale, oltre al fascicolo di parte in precedenza eventualmente ritirato, anche la nota spese, comprensiva di competenze ed onorari per eventuale successiva memoria di replica, che il Giudice depennerà in caso di mancata redazione di detta memoria. Questo per poter consentire alle parti di verificare la composizione del fascicolo al momento del passaggio in decisione e di fare eventuali osservazioni, in sede di memoria di replica, sui criteri di compilazione della nota spese.

ART. 11

In caso di rinvio dell'udienza dovrà esserne dato immediato avviso anche in via telefonica agli avvocati delle parti e la causa non potrà slittare di oltre tre mesi.